

## ***Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini***

Sedi di San Piero Patti, Montalbano Elicona, Librizzi, Basicò  
Via Profeta, 27 – San Piero Patti (Me) Tel. e Fax segreteria 0941/661033 C. F. 94007180832  
Sito web [www.icsanpieropatti.gov.it](http://www.icsanpieropatti.gov.it)  
e-mail [meic878001@istruzione.it](mailto:meic878001@istruzione.it) *posta certificata* [meic878001@pec.istruzione.it](mailto:meic878001@pec.istruzione.it)

Ai Docenti  
Ai Genitori  
Agli alunni  
Al Personale ATA  
IC Rita Levi-Montalcini

### **Circolare n 7**

#### **Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172).**

Si rende noto alle SSSL che la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha disposto la conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

È fatto notorio e consolidato che l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita. Con l'articolo 19 bis della Legge in parola si è voluto attuare una sorta di liberatoria legale che, pur non potendo esonerare scuola e personale scolastico dalle responsabilità connesse alla loro funzione, ha cercato di ridurle per determinate circostanze.

L'articolo 19 bis recita: *Art. 19-bis. (( Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). )) ((1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche).*

Pertanto ogni genitore che lo vorrà farà pervenire all'Ufficio di segreteria entro l'autorizzazione (allegata) all'uscita autonoma. Gli alunni potranno uscire autonomamente dal giorno successivo al visto de DS. Si rammenta che l'autorizzazione all'uscita autonoma ha valore per tutto il ciclo di studi salvo revoca qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono i presupposti

Le vie di uscita restano quelle utilizzate fino ad ora con apposita disposizione. Ricordo tuttavia che fino a quando gli alunni non escono dal cortile della scuola, sono ancora sotto la responsabilità della scuola, ovvero del docente dell'ultima ora.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Clotilde Graziano

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993*